Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 29 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 307 DEL 29 DICEMBRE 1942-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della Città di Roma sorteggiate nella 50ª ed ultima estrazione del 25 novembre 1942-XXI.
(4769)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana sorteggiate nella 82ª estrazione dei giorni 9, 10, 11 e 12 dicembre 1942-XXI.
(4770)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. **1476.**
Proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società, convertito in legge con la legge 21 giugno 1942-XX, n. 830,

Ritenuta la necessità per urgenti ragioni finanziarie di prorogare i benefici tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società consentiti dal Regio decreto-legge sopra citato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1942-XXI stabilito dal quarto comma dell'art. 1 della legge 21 giugno 1942-XX, n. 830, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, è prorogato al 30 giugno 1943-XXI.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 78. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477.

Facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenute la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai pensionati, che, durante il periodo della guerra, si trasferiscono da un Comune all'altro, è consentito di ottenere la prosecuzione del pagamento dei propri assegni dietro produzione all'Ufficio provinciale del Tesoro di un certificato rilasciato dal Comune di immigrazione dal quale risulti essere stata ivi presentata domanda per il cambiamento di residenza. Tale certificato sostituisce quello prescritto dall'art. 58, comma 1°, del R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1478.

Riconoscimento del subingresso della « Società anonima Tramvia elettrica Carrara Marina ed estensioni » nell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1939-XVII, n. 1462, col quale fu approvata la convenzione 6 luglio 1929, per la concessione, alla « Società anonima elettrica Tramviaria Litoranea » della costruzione e dell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta;

Visto il Nostro decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 830, col quale fu approvato l'atto 14 maggio 1941, per la risoluzione della predetta convenzione;

Ritenuto, peraltro, che con l'art. 3 dell'atto stesso venne fatto l'obbligo alla detta Società di non sospendere l'esercizio sulle linee oggetto della convenzione di cui sopra se non dietro la preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista l'istanza 14 gennaio 1942-XX con la quale la « Società anonima elettrica Tramviaria Litoranea » ha chiesto di essere esonerata dall'obbligo della prosecuzione dell'esercizio delle dette linee tramviarie;

Vista l'istanza 14 gennaio 1942-XX con la quale la « Società anonima Tramvia elettrica Carrara-Marina ed estensioni » ha chiesto di sostituirsi alla predetta « Società anonima elettrica Tramviaria Litoranea » nell'esercizio delle linee di cui sopra, impegnandosi a rispettare ed eseguire tutti gli obblighi dell'esercizio e ad abbandonare in ogni tempo e senza alcuna pretesa e per qualsiasi motivo l'esercizio stesso, appena il Ministero delle comunicazioni l'ordinasse in conseguenza della sostituzione delle dette linee tramviarie con quelle filoviarie;

Vista la delibera 15 ottobre 1942-XX, con la quale la « Società anonima elettrica Tramviaria Litoranea di Viareggio » si è obbligata di riprendere direttamente a suo carico l'esercizio delle dette linee tramviarie e di continuarlo fino a quando il Ministero delle comunicazioni non ne avrà disposta o consentita la cessazione e ciò in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo di inadempienza da parte della « Società anonima Tramvia elettrica Carrara-Marina ed estensioni », sia ai patti di concessione sia nei riguardi delle pattuizioni stabilite fra le due Società per modo che l'esercizio tramviario urbano ed estraurbano non abbia a subire alcuna soluzione di continuità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Società anonima Tramvia elettrica Carrara-Marina ed estensioni » è riconosciuta subingredita alla « Società anonima elettrica Tramviaria Litoranea » nell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.

L'esercizio stesso sarà eseguito dalla « Società anonima Tramvia elettrica Carrara-Marina ed estensioni » alle condizioni tutte contenute nella precitata convenzione 6 luglio 1929, nonchè a quelle altre condizioni che il Ministero delle comunicazioni ritenesse di prescrivere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 118. — MANCINI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1479.

Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 20 novembre 1942-XXI, sul decreto che autorizza una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1941-42.

SIRE

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1941-42, in conseguenza di imprevedibili circostanze, si sono verificate in cinque capitoli di spesa del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, eccedenze d'impegni, rispetto alle previsioni, per il complessivo importo di lire 14.236.479,45 largamente compensate però, da economie in vari capitoli.

Visto che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione suddetta è dotato di 100.000.000 di lire — somma corrispondente al limite massimo dalla legge prescritto — si manifesta l'opportunità d'integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa deficienti, mediante il prelievo dal citato fondo della somma occorrente, salvo, in pari tempo, provvedere alla reintegrazione del fondo medesimo avvalendosi dello stanziamento che, come di norma, trovasi inscritto al capitolo 61 del bilancio della spesa « Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste ».

Dovendosi provvedere, a norma dell'art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115, al prelevamento di cui trattasi a mezzo di decreto Reale da presentarsi alle Assemblee legislative insieme al consuntivo, ci onoriamo di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 510, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115;

Visto che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato ammontava al 30 giugno 1941-XIX, a L. 100.000.000, e che nello stato di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42 furono stanziate al capitolo 61 della spesa per versamenti al fondo stesso, L. 20.000.000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1941-42, la prelevazione di L. 14.236.479,45 (quattordicimilioni duecentotrentaseimila quattrocentosettantanove e centesimi quarantacinque) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 23 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento agli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 3. — Personale . . .	L.	5.986.164,68
Capitolo 4. — Forniture, spese ed acquisti	»	2.696.553,79
Capitolo 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte	»	2.221.755,19
Capitolo 45. — Spese diverse . .	»	2.265.123,33
Capitolo 66. — Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute . . .	»	1.066.882,46
	L.	14.236.479,45

Il fondo di riserva anzidetto è contemporaneamente reintegrato dell'indicata somma di L. 14.236.479,45, mediante imputazione di corrispondente importo al capitolo 61 della spesa « Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste ».

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato, per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST-VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1942-XX, n. 1480.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile della frazione Annunziata, con sede in Costigliole d'Asti, frazione Annunziata.

N. 1480. R. decreto 17 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile della frazione Annunziata, con sede in Costigliole d'Asti, frazione Annunziata, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1481.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Altavilla Silentina (Salerno).

N. 1481. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Altavilla Silentina (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1482.

Erezione in ente morale della fondazione denominata « Borsa di studio Rosa Fioretti Facchetti », con sede in Orzinuovi (Brescia).

N. 1482. R. decreto 24 agosto 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione denominata « Borsa di studio Rosa Fioretti Facchetti », con sede in Orzinuovi (Brescia), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1483.

Istituzione di una fondazione presso la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato (Firenze).

N. 1483. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene istituita presso la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato (Firenze) una fondazione intitolata: « Professore Berto Ricci », avente lo scopo di destinare agli allievi dell'Istituto stesso una borsa di studio di L. 700, derivante dalla rendita del capitale di L. 14.000 nominali in buoni del Tesoro 5 % e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1484.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare una eredità.

N. 1484. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Montelatici Erminia ved. Pinsuti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1485.

Ordinanza corporativa per la disciplina dei rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista l'ordinanza corporativa elaborata dalla Corporazione della carta e della stampa per la disciplina dei rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti, su richiesta della Confederazione dei professionisti e degli artisti;

Visti gli articoli 2063, n. 2, e 2064 del Codice civile;

Visti gli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 30 luglio 1942-XX che approva l'ordinanza corporativa stessa ai sensi del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito in legge con la legge 12 settembre 1935, n. 1745;

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'unito testo di ordinanza corporativa per la disciplina dei rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Ordinanza corporativa per la disciplina dei rapporti economici fra cartellonisti e loro committenti

Art. 1.

I contratti relativi a commissioni di cartelloni o lavori artistici affini devono contenere le seguenti indicazioni:

a) uso cui i cartelloni o i lavori artistici sono destinati;
b) formato di riproduzione;
c) termine di consegna;
d) compenso concordato.

Art. 2.

Nel caso in cui il lavoro eseguito dall'artista secondo i patti non venga accettato dal committente per qualsiasi ragione, spetta all'artista, a titolo di rimborso spese, un compenso pari al 25 % di quello concordato a termine dell'articolo precedente.

Art. 3.

Ogni lavoro, sia nell'originale che nelle riproduzioni, porterà la firma dell'artista che ne è l'autore.

Art. 4.

L'autore ha la facoltà di prendere visione del lavoro pronto per la riproduzione a stampa per dare gli opportuni suggerimenti tecnici diretti alla buona riuscita del lavoro stesso.

Art. 5.

Salvo cessione da parte dell'artista dei suoi diritti d'autore il committente non potrà destinare il lavoro ad usi diversi da quello concordato a norma dell'articolo 1, nè riprodurlo in forma diversa da quella prestabilita, senza il consenso dell'artista.

La consegna del lavoro non implica la cessione dei diritti di autore ad esso inerenti, salvo contrario patto scritto.

Art. 6.

Nel caso che il committente intendesse riprodurre il lavoro in un nuovo formato e destinarlo ad uno scopo diverso da quello originalmente fissato, spetta all'artista un compenso ulteriore da definirsi tra le parti.

Art. 7.

Per quanto concerne la determinazione del corrispettivo, verrà applicata, in caso di omissione delle parti contraenti, la disposizione contenuta nell'art. 2225 del Codice civile.

Se le parti hanno omesso di determinare alcuno degli elementi indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 1 della presente ordinanza e tali elementi non risultino dagli usi, l'autorità giudiziaria, su domanda di una delle parti, determina gli elementi che sono stati omessi tenendo conto delle circostanze del contratto.

Art. 8.

La presente ordinanza entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Il Ministro per le corporazioni
Presidente della Corporazione della carta e della stampa
RICCI

Visto: *Il Segretario generale*
del Consiglio nazionale delle corporazioni
RENATO MARZOLO

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX.

Sostituzione di un membro della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destituire.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 183, lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto Luogotenenziale del 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1942-XX, col quale è stata costituita la predetta Commissione per l'anno solare 1942;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942-XX con il quale è stata integrata la composizione della Commissione di che trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del gr. uff. dott. Nicola Masci, collocato a riposo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. dott. Nicola Masci, presidente di Sezione della Corte di cassazione del Regno, viene chiamato a far parte, per l'anno 1942, della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato da destituire il gr. uff. dott. Giovanni Brunelli, consigliere della predetta Corte.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed il Ministro per le finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1942-XXI
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 101. — GIANNINI

(4723)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle finanze;

Decreta:

La Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » e gli stabilimenti da essa dipendenti sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI
Registro n. 26 *Finanze, foglio n.* 34. — GIANNINI

(4751)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 dicembre 1942-XXI.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) e scioglimento degli organi amministrativi e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Montegiordano (Cosenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

1. Il rag. Ubaldo Comandini di Pietro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

2. Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Montegiordano (Cosenza) ed il dottore Domenico Miceli fu Paolino è nominato commissario straordinario della predetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4712)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della S. A. Immobiliare « La Bormida », con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare « La Bormida », con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi nemici;

Ritenuto che è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta, ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

La S. A. Immobiliare « La Bormida », con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Nobile Fabro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4693)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima Laboratori Italiani Vaillant, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940-XIX, con il quale la Società anonima Laboratori Italiani Vaillant, con sede a Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore l'avv. Edgardo Villa;

Vista la relazione del sindacatore della predetta Società;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

È revocato il decreto Ministeriale 18 novembre 1940, con il quale la Società anonima Laboratori Italiani Vaillant, con sede in Milano, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4695)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata, costituenti il Distretto delle imposte di Polistena; Bagnara Calabra, Calanna, Laganati, San Roberto, Sant'Alessio di Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni (formato dalle sezioni di Villa San Giovanni, Cannitello, Campo Calabro, Fiumara), costituenti il Distretto delle imposte di Villa San Giovanni, tutti appartenenti alla provincia di Reggio Calabria:

Decreta:

Il nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Serrata, costituenti il Distretto delle imposte di Polistena; Bagnara Calabra, Calanna, Laganadi, San Roberto, Sant'Alessio di Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla,

Villa San Giovanni (formato dalle sezioni di Villa San Giovanni, Cannitello, Campo Calabro e Fiumara) costituenti il Distretto delle imposte di Villa San Giovanni, tutti appartenenti alla provincia di Reggio Calabria.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4729)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Brusnengo, del Distretto delle imposte di Cossato; Serravalle Sesia, del Distretto delle imposte di Borgosesia, appartenenti alla provincia di Vercelli;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Brusnengo, del Distretto delle imposte di Cossato; Serravalle Sesia, del Distretto delle imposte di Borgosesia, appartenenti alla provincia di Vercelli.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Coli del Distretto delle imposte di Bobbio; Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino, costituenti il Distretto delle imposte di Castel San Giovanni; Piacenza, Pontenure, San Giorgio Piacentino, del Distretto delle imposte di Piacenza, tutti appartenenti alla provincia di Piacenza;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Coli, del Distretto delle imposte di Bobbio; Borgonovo Val Tidone (Calendasco, Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato, Ziano Piacentino, costituenti il Distretto delle imposte di Castel San Giovanni; Piacenza, Pontenure, San Giorgio Piacentino, del Distretto delle imposte di Piacenza, tutti appartenenti alla provincia di Piacenza.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4726)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Alassio, Andora, Balestrino, Cisano sul Neva, Villanova d'Albenga, facenti parte del Distretto delle imposte di Albenga, tutti appartenenti alla provincia di Savona;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI, per i comuni di Alassio, Andora, Balestrino, Cisano sul Neva, Villanova d'Albenga, facenti parte del Distretto

delle imposte di Albenga, tutti appartenenti alla provincia di Savona.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4725)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Bisegna, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gioia de' Marsi, Lecce ne' Marsi, Opi, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli e Pescina, costituenti il Distretto delle imposte di Pescina, tutti appartenenti alla provincia dell'Aquila;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Bisegna, Cerchio, Cocullo, Collarmele, Gioia dei Marsi, Lecce ne' Marsi, Opi, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Pescasseroli e Pescina, costituenti il Distretto delle imposte di Pescina, tutti appartenenti alla provincia dell'Aquila.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4727)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1942-XXI.

Attivazione del nuovo catasto dei terreni per alcuni Comuni della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità che il nuovo catasto terreni entri in vigore nei comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettunia (sezione Anzio e sezione Nettuno), del Distretto delle imposte di Albano Laziale; Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Ienne, Marano Equo, Rocca Canterano, Roiate, Subiaco, Vallepietra, costituenti il Distretto delle imposte di Subiaco, tutti appartenenti alla provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° gennaio 1943-XXI per i comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Nettunia (sezione Anzio e sezione Nettuno), del Distretto delle imposte di Albano Laziale; Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gerano, Ienne, Marano Equo, Rocca Canterano, Roiate, Subiaco, Vallepietra, costituenti il Distretto delle imposte di Subiaco, tutti appartenenti alla provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e avranno termine le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4728)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1942-XXI.

Disciplina delle quote di olio da trattenere in esenzione dagli obblighi di conferimento all'ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1942-XX, recante norme per l'attuazione dell'ammasso dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1942-43;

Ritenuta la necessità di stabilire un limite minimo di autosufficienza per coloro ai quali è riconosciuto il diritto massimo di trattenuta, per il consumo familiare, di kg. 10 di olio a persona, e di ridurre tale diritto massimo per le predette categorie di aventi diritto, quando questi usufruiscano anche della facoltà di macellare suini o di trattenere burro per il consumo familiare;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di autosufficienza nell'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere o ritirare dal frantoio olio per il consumo familiare sul raccolto 1942-43, in esenzione dall'obbligo di conferimento all'ammasso, è stabilito in kg. 7,500 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di kg. 10 a persona.

Conseguentemente, gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 7,500 a persona, o compreso fra kg. 7,500 e kg. 10, debbono considerarsi approvvigionati in grassi alimentari per una intera annata e perdono il diritto di usufruire, per 12 mesi, dei buoni per olio, burro e grassi suini delle carte annonarie.

Art. 2.

Il quantitativo massimo di olio che, sul raccolto 1942-43, può essere trattenuto o ritirato dal frantoio, in esenzione dall'obbligo di conferimento all'ammasso, dagli aventi diritto di cui al 1° comma dell'articolo precedente, viene ridotto da kg. 10 a kg. 7,500, a persona, nel caso che tali aventi diritto procedano anche alla macellazione di suini per il consumo familiare, o risultino autorizzati a trattenere burro per lo stesso uso.

Art. 3.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4750)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX, col quale si nominava Luigi Antonelli commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Rieti;

Visto le dimissioni inviate dall'Antonelli medesimo in data 23 settembre 1942-XX;

Visto la proposta dal Prefetto presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Rieti, in data 10 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

Marino Tosoni è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Rieti, in sostituzione di Luigi Antonelli.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4752)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % n. 312303, intestato a Bartolotta Francesca di Filippo Concordio, domiciliata in Palermo, vincolato come dote militare pel matrimonio da contrarsi fra la titolare della rendita e il tenente D'Amico Andrea di Salvatore.

Essendo il relativo certificato di iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 agosto 1942-XX

(3365) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando ricevuta di rata semestrale di certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1941, relativo al certificato di rendita P. R. 3,50 % (1934), n. 66913, di annue L. 525, intestato a Zappettini Vittorio di Antonio, domiciliato a Moneglia (Genova).

Ai termini degli art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta rata semestrale, mediante quietanza della sig.ra Uglietti Angela di Carlo, vedova Zappettini, domiciliata a Granozzo con Monticello (Novara).

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2951 — Data: 9 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Onelia Amri fu Adalgiso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21474 — Data: 31 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia

tesoreria di Napoli — Intestazione: Maietta Antonietta fu Felice — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1521 — Data: 30 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Scala Teresa di Adolfo — Titoli del Debito pubblico: Cons. ? %, al portatore, 6 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 1° marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Stasi Nicola fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2905 — Data: 12 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Bianchi Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10060 — Data: 30 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Mazza Roberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8123 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Salcuni Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8583 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Chiaromonte Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6568 — Data: 10 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Niro Matteo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 11 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Rubino Giovanna fu Angelantonio — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 mod. A — Data: 16 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Di Prazza Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7796 — Data: 10 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Piazzolla Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4707)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi di cessione dall'ammasso dello zafferano

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato per la campagna 1942-43 i prezzi di cessione dall'ammasso dello zafferano, determinati per la campagna 1941-42 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 4 dicembre 1942-XXI.

I prezzi al consumo restano invariati.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4757)

Prezzi alla produzione delle carrube e dei prodotti derivati

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di prezzi alla produzione delle carrube e dei prodotti derivati:

il prezzo alla produzione delle carrube della campagna 1942-43 viene fissato — base novembre — in L. 155 al quintale, per merce resa franco stabilimento di frantumazione o centro di raccolta di «zona franca», entro un raggio massimo di dieci chilometri dalla zona di produzione;

il prezzo delle polpe di carrube destinate all'alimentazione del bestiame viene determinato — base novembre — in L. 101 al quintale, per prodotto reso franco veicolo stabilimento di frantumazione o franco vagone partenza stabilimento «zona franca»: il prezzo è al netto dell'imposta sull'entrata.

il prezzo del seme di carrube viene fissato in L. 1000 al quintale, per prodotto consegnato, in tele dell'acquirente, franco vagone partenza stabilimento di «zona franca»: il prezzo è al netto dell'imposta sull'entrata.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4758)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 576 del 15 dicembre 1942 relativo ai tipi e prezzi della maglieria intima - Categoria E.

Con provvedimento P. 576 del 15 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione ai decreti Ministeriali 21 gennaio e 14 marzo 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di maglieria intima possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle loro vendite sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 13 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento a 30 giorni, netto di sconto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — Sui prodotti-tipo il produttore è tenuto ad apporre le indicazioni prescritte con le modalità indicate dagli art. 5 del decreti Ministeriali 16 marzo e 11 agosto 1941-XIX e dal provvedimento P. 144 del 21 ottobre 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 3 dicembre 1941-XX).

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 6.

8. — E' fatto divieto di asportare le indicazioni di cui al precedente punto 6.

9. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione dei prodotti-tipo della categoria «E», contraddistinti dai numeri dall'1 al 13 e dal 21 al 25, nonchè dei prodotti-tipo della categoria «I» contraddistinti dai numeri 30, 31 e 32, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941-XIX.

Tuttavia è consentito portare a termine, entro il 15 gennaio 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla

data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero ancora in corso di lavorazione.

Conseguentemente dopo il 31 gennaio 1943-XXI, non potranno più prodursi confezioni fatte con i tessuti tipo nn. 30, 31 e 32 della categoria « I ».

10. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

CATEGORIA « E »

TABELLE DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLA MAGLIERIA INTIMA.

TABELLA *A*.

Maglieria prodotta su macchine circolari.

Maglieria intima, in colori misti chiari; colorato o candido, prodotta su macchine circolari ad immagliatrici di finezza non inferiore al 22 fin., impiegando filati di fiocco cotoniero ritorto, titolo base 40/2. Peso base per dozzina maglia da uomo 1/4 manica, taglia 2ª, kg. 1,200, con limite di oscillazione peso del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 26. — Maglia o mutanda da uomo	65,35	91,50
Tipo n. 26-*a*. — Maglia o mutanda da ragazzo, maglia o calzoncini donna e bambina, mutandine donna, mutanda bagno uomo	71,85	100,60
Tipo n. 26-*b*. — Camicia uomo, mutandina bagno ragazzo	73,80	103,30
Tipo n. 26-*c*. — Vogatore uomo e ragazzo, mutandina bambina	77,10	107,95
Tipo n. 26-*d*. — Giubettino e confezioni da neonato	81,65	114,30
Tipo n. 26-*e*. — Maglia o mutanda da uomo in greggio	61,05	85,45

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta con macchine circolari ad immagliatrici di finezza non inferiore al 22 fin., impiegando filati di fiocco pettinato tipo laniero di titolo 1/32 o 1/40 (tipi 4 e 5). Peso base per dozzina maglia uomo 1/4 manica taglia 2ª, kg. da 1,300 a 1,600 a seconda del titolo del filato impiegato, con limite di oscillazione peso del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 27. — Maglia o mutanda uomo	86,90	121,65
Tipo n. 27-*a*. — Maglia o mutanda da ragazzo, maglia o calzoncini da donna e bambina, mutandina donna, mutanda bagno uomo	95 60	133,85
Tipo n. 27-*b*. — Camicia uomo, mutandina bagno ragazzo	98,20	137,50
Tipo n. 27-*c*. — Vogatore uomo e ragazzo, mutandina bambina	102,55	143,55
Tipo n. 27-*d*. — Giubettino e confezioni neonato	108,60	152,05
Tipo n. 27-*e*. — Maglia e mutanda uomo in greggio	76,95	107,75

Maglieria intima, a felpa doppia invisibile, col. misti chiari, prodotta con macchine circolari ad immagliatrici, di finezza non inferiore alla 27 grs., impiegando i seguenti tipi di filati:

al diritto - 23 % circa filato di fiocco cotoniero opaco (od in mancanza lucido), colore normale o grigio miscela, titolo base 24/1;

per legatura - 22 % circa filato raion viscosa tit. base 250 den. (o lenasel tit. 36.000);

per felpa - 55 % circa due capi di filato cardato tit. base 7/8000 tipo 8 da industria.

Peso base per dozzina maglia da uomo con manica taglia 2ª, kg. 5,100 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per gk.
Tipo n. 28. — Maglia e mutanda da uomo	50,70	71 —
Tipo n. 28-*a*. — Maglia e mutanda per ragazzo e per donna	55,75	78,05
Tipo n. 28-*b*. — Camicia da uomo	56,80	79,50
Tipo n. 28-*c*. — Mutandina da bambina	58,80	82,30

Maglieria intima, a felpa semplice invisibile, col. misti chiari, o colorato tinto, prodotta con macchine circolari ad immagliatrici, di finezza non inferiore al 22 fin., impiegando i seguenti tipi di filati:

al diritto - 23 % circa di fiocco cotoniero opaco (od in mancanza lucido) titolo base 32/1;

per legatura - 22 % circa filato raion viscosa tit. base 150 den. (o lenasel tit. 60/75.000);

per felpa - 55 % circa di filato cardato tit. base 7/8000 (tipo 8 da industria).

Peso base per dozzina maglia uomo con manica taglia 2ª, kg. 3,700 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 29. — Maglia e mutanda da uomo	54,05	75,65
Tipo n. 29-*a*. — Maglia e mutanda per ragazzo e per donna	59,45	83,25
Tipo n. 29-*b*. — Camicia da uomo	60,55	84,75
Tipo n. 29-*c*. — Mutandina da bambina	62,70	87,80
Tipo n. 29-*d*. — Confezione per neonato	64,85	90,80
Tipo n. 29-*e*. — Maglia e mutanda uomo confezione fine (cioè maglia con collaretto e mutanda con martingala)	57,30	80,20

Per gli articoli di questo tipo prodotti in colorato tinto è ammesso un aumento massimo del 10 % sui rispettivi prezzi sopra indicati.

TABELLA *B*.

Maglieria prodotta su macchine rettilinee.

Maglieria intima, in colori misti chiari e colorato prodotta su macchine rettilinee di finezza 10-12 con filato di fiocco pettinato laniero titolo 2/24 - 2/32. Peso base per dozzina: camiciola donna con manica, misura 3ª, kg. 2,500 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 30. — Camiciola con manica e mezza manica per donna, maglia e mutanda per uomo, combinazioni per donna, ventriere	86,60	121,25
Tipo n. 30-*a*. — Mutandina per donna, camiciola senza maniche per donna, confezioni su misura da ragazzo e ragazza	95,30	133,40
Tipo n. 30-*b*. — Confezioni in misura per bambini	97,90	137,05
Tipo n. 30-*c*. — Confezioni per neonato	108,25	151,55
Tipo n. 30-*d*. — Maglia e mutanda uomo confezione fina (cioè maglia con collaretto e mutanda con martingala)	91,85	128,60

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine rettilinee di finezza 10-12 con filato cardato tipo 19 industria, tit. 16/18.000. Peso base per dozzina: camiciola donna con manica misura 3ª, kg. 2,300 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 31. — Camiciola con manica e mezza manica per donna, maglia e mutanda per uomo, combinazione per donna; ventriere	83 —	116,20
Tipo n. 31-*a*. — Mutandina per donna, camiciola senza manica per donna, confezioni in misura per ragazzo e ragazza	91,30	127,80
Tipo n. 31-*b*. — Confezioni in misura per bambini	93,80	131,30
Tipo n. 31-*c*. — Confezioni per neonato	103,75	145,25
Tipo n. 31-*d*. — Maglia e mutanda uomo confezione fina (cioè maglia con collaretto e mutanda con martingala)	88 —	123,20

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine rettilinee di finezza 7 - 8 con filato cardato tipo 11 industria, titolo 8/10.000. Peso base per dozzina: camiciola donna con manica, misura 3ª, kg. 2,400 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 32. — Camiciola con manica e mezza manica per donna, maglia e mutande uomo, ciclista uomo e ragazzo, colorata; combinazioni per donna, ventriere	67,40	94,35
Tipo n. 32-*a*. — Mutandina per donna, camiciola senza manica per donna, confezioni in misura per ragazzo e ragazza	74,15	103,80
Tipo n. 32-*b*. — Confezioni in misura per bambini	76,15	106,60
Tipo n. 32-*c*. — Confezioni per neonato	84,25	117,95

Maglieria intima, in greggio, prodotta su macchine rettilinee di finezza 4 - 6 con due capi di filato cardato greggio tit. 8/10.000, tipo 10 industria, Peso base per dozzina: camiciola donna con manica, misura 3ª, kg. 4,200 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 33. — Camiciola con manica e mezza manica per donna, maglia o mutanda per uomo, combinazioni per donna, confezioni in misura per ragazzo e ragazza	59,75	83,65

TABELLA *C*.

Maglieria prodotta su macchine tubolari.

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari finezza 12-14, impiegando filato raion viscosa tit. 250/300 den. Peso base per dozzina: camiciola donna senza maniche, con spostamento alla vita, e spallina trecciola nastro applicata, con puntina, lunghezza, compresa la spallina, centimetri 70, kg. 0,730 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 34. — Sottoveste donna, camiciola mezza manica	66 —	92,40
Tipo n. 34-*a*. — Camiciola spalla larga	71,30	99,80
Tipo n. 34-*b*. — Mutande donna sgambate, mutande ragazzo	74,60	104,45
Tipo n. 34-*c*. — Giubettini per neonati	79,20	98,30

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari finezza 12-14-16, con filato pettinato laniero base tit. 1/40 (tipo 5). Peso base per dozzina: camiciola donna senza maniche, maglia a costa 1/1 o 2/2 con bordo al collo applicato o girato con puntina, lunghezza cm. 70, kg. 0,920 con limite di oscillazione peso del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 35. — Camiciola donna 1/4 di manica, corpo uomo 1/4 manica, mutande uomo, pancera uomo	90,60	126,85
Tipo n. 35-*a*. — Camiciola donna a spalla larga	97,85	137 —
Tipo n. 35-*b*. — Mutandina sgambata donna	101,45	142,05
Tipo n. 35-*c*. — Vogatore uomo, maglietta e mutandina per bambini	104,20	145,90
Tipo n. 35-*d*. — Giubettini per neonato	108,70	152,20
Tipo n. 35-*e*. — Maglia e mutanda uomo confezione fina (cioè maglia con collaretto e mutanda con martingala)	96,05	134,45

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari a costa incrociata (Interlock) finezza 20, con filato pettinato laniero base tit. 1/50. Peso base per dozzina: camiciola donna senza manica, con bordo al collo, girato o applicato con puntina, lunghezza cm. 70, kg. 1,050 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n 36. — Camiciola donna senza maniche, camiciola donna 1/4 maniche, corpo uomo 1/4 maniche, mutande uomo, pancera uomo	94,35	132,10
Tipo n. 36-*a*. — Camiciola donna spalla larga	101,90	142,65
Tipo n. 36-*b*. — Mutandine sgambate donna	105,65	147,90
Tipo n. 36-*c*. — Vogatore uomo, maglietta e mutandine bambini, pancera per bambini	108,50	151,90
Tipo n. 36-*d*. — Giubettini per neonato	113,20	158,50

Maglieria intima, in colorato o bianco, prodotta su macchine tubolari, finezza 10/12, con filato lenasel, base tit. 36.000-50.000. Peso base per dozzina: camiciola donna senza maniche a maglia trattenuta o a costa 2/2, con bordo al collo applicato o girato, con puntina, lunghezza cm. 70, kg. 0,740 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica lire per kg.	al consumatore lire per kg.
Tipo n. 37. — Camiciola donna mezza manica, camiciola donna senza manica, corpo uomo 1/4 manica	63,75	89,25
Tipo n. 37-*a*. — Camiciola donna con spalla larga	68,85	96,40
Tipo n. 37-*b*. — Mutandine sgambate donna	71.40	99,95
Tipo n. 37-*c*. — Vogatore uomo, magliette e mutandine per bambini	73,30	102,60
Tipo n. 37-*d*. — Giubettini per neonati	76,50	107,10

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari, finezza 12-14-16, con filato fiocco cotoniero tit. 24/1, 28/1. Peso base per dozzina: camiciola donna senza manica, costa 1/1 con bordo al collo applicato o girato con puntine, lunghezza cm. 70, kg. 0,800, con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi franco fabbrica lire per kg.	di vendita al consumatore lire per kg.
Tipo n. 38. — Camiciola donna senza manica, camiciola donna 1/4 manica, mutande uomo, corpo uomo, pancera uomo	70,25	98,35
Tipo n. 38-*a*. — Camiciola donna spalla larga	75,85	106,20
Tipo n. 38-*b*. — Mutandine sgambate donna	78,70	110,20
Tipo n. 38-*c*. — Vogatore uomo, magliette e mutandine per bambini, pancere per bambini	80,80	113,10
Tipo n. 38-*d*. — Giubettini per neonati	84,30	118 —

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari, finezza 10-12, con filato pettinato laniero base tit. 1/24 (tipo 3) peso base per dozzina: camiciola donna maniche lunghe, a costa 1/1 o 2/2, con bordo al collo applicato o girato, con puntina, lunghezza cm. 70, kg. 1,800 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi franco fabbrica lire per kg.	di vendita al consumatore lire per kg.
Tipo n. 39. — Camiciola donna manica lunga, camiciola donna 1/4 manica, mutande uomo, corpo uomo, pancera uomo	74,40	104,15
Tipo n. 39-*a*. — Camiciola donna spalla larga	80,35	112,50
Tipo n. 39-*b*. — Mutandine sgambate donna	83,30	116,60
Tipo n. 39-*c*. — Vogatore uomo, magliette e mutandine per bambini, pancere per bambini	85,55	119,75
Tipo n. 39-*d*. — Giubettini per neonati	89,30	125 —

Maglieria intima, in colori misti chiari, prodotta su macchine tubolari, finezza 8/10, con filato cardato tit. 12/14.000 (tipo 15 ind.). Peso base per dozzina: camiciola donna manica lunga maglia a costa 2/2, bordo al collo applicato o girato con puntina, lunghezza cm. 70, kg. 1,850 con limite di oscillazione del 10 %.

	Prezzi massimi franco fabbrica lire per kg	di vendita al consumatore lire per kg.
Tipo n. 40. — Camiciola donna manica lunga, camiciola donna 1/4 manica, mutande uomo, corpo uomo, pancera uomo	76 —	106,40
Tipo n. 40-*a* — Camiciola donna spalla larga, mutande donna	82,10	114,95
Tipo n. 40-*b*. — Mutandine sgambate donna	85,10	119,15
Tipo n. 40-*c*. — Vogatore uomo, magliette e mutandine per bambini, pancere per bambini	87,40	122,35
Tipo n. 40-*d*. — Giubettini per neonati	91,20	127,70

NOTE

1) Per i prodotti di questa categoria è ammessa la sostituzione delle fibre indicate per ciascun tipo con altre fibre della stessa natura e di non minor pregio, purchè risulti migliorata in complesso la composizione e resti invariato il peso.

2) *Condizioni di vendita* - Merce franco fabbrica Pagamento a 30 giorni netto o 10 giorni sconto 2 %. Imballo escluso.

3) Per la «sottoscelta» le aziende produttrici dovranno praticare uno sconto minimo del 15 % sui prezzi massimi franco fabbrica, come sopra stabiliti, e segnare sul cartellino, oltre le indicazioni prescritte, la dicitura «sottoscelta» col prezzo di vendita al consumatore diminuito anche esso del 15 %.

(4740)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santa Paolina (Avellino), Cesarò (Messina) e Cargeghe (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascimo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari:

Dispone:

1. Il signor Pasquale Aufiero fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Paolina (Avellino).

2. Il dott. Antonino Leanza di Calogero è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cesarò (Messina).

3. Il signor Gavino Marche fu Giov. Battista è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cargeghe (Sassari).

Il presente provedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4573)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, in liquidazione, con sede in Licodia Eubea (Catania)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 novembre 1940-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, con sede nel comune di Licodia Eubea (Catania), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 4 novembre 1940-XIX, con il quale il dott. Carmelo Galatioto è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione:

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Di Gregorio fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea, avente sede nel comune di Licodia Eubea (Ca-

tania), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Carmelo Galatioto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4603)

Cessione alla Cassa di risparmio di Rimini (Forlì), delle attività e delle passività della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, num. 141, 7 aprile 1938-XVI, num. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'atto in data 18 novembre 1942-XXI, a rogito notaio dott. Carlo Ugolini, con studio in Rimini, via Tempio Malatestiano n. 21-*E*, registrato a Rimini il 24 novembre 1942-XXI, al n. 523, foglio 128, mod. 1, vol. 113, con il quale la Banca popolare di Coriano, società anonima, in liquidazione coatta, con sede in Coriano (Forlì), ha convenuto con la Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), di cedere a quest'ultima le attività e le passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;

Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare di Coriano;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini (Forlì), delle attività e delle passività della Banca popolare di Coriano, società anonima, in liquidazione coatta, con sede in Coriano (Forlì), alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4705)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Elenco dei candidati dichiarati idonei agli esami di abilitazione alle funzioni di collettore delle Imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1942-XX, n. 1910, col quale è stato indetto l'esame di idoneità alle funzioni di collettore delle Imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;

Visto la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, n. 16865, contenente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle Imposte dirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice istituita col citato decreto Ministeriale 4 febbraio 1942-XX, n. 1910, e con decreto Ministeriale 1° settembre 1942-XX, n. 14324, ed accertata la regolarità del procedimento dell'esame;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei candidati che hanno conseguita l'idoneità all'esercizio delle funzioni di collettore delle Imposte dirette negli esami banditi con decreto Ministeriale 4 febbraio 1942-XX, n. 1910:

Numero d'ordine	Cognome, nome e paternità	Votazione media delle prove scritte	Votazione della prova orale	Totale
1	Abelli Roberto fu Giovanni .	7,825	7,400	15,225
2	Amatori Vittorio di Giuseppe	7,650	6,500	14,150
3	Anselmo Virgilio fu Onofrio	7,450	6	13,450
4	Balbo Emilio di Luigi . . .	8,925	7,800	16,725
5	Bettini Antonio di Virgilio .	8,250	7,800	16,050
6	Bianchi Alessandro di Emilio	8,050	8	16,050
7	Bove Antonio di Alfredo . .	7,925	7,800	15,725
8	Bozzola Giov. di Bernardo .	7,300	6,100	13,400
9	Bucciarelli Brenno di Costantino	7,550	6	13,550
10	Cappa Michele di Raimondo	8,250	7,200	15,450
11	Cecotti Giuseppe di Giacomo	7,600	6	13,600
12	Cellucci Gino di Carlo . . .	8,175	7	15,175
13	Cianci Pietro di Vito . . .	7,100	7,200	14,300
14	Conti Guido fu Ignazio. .	8,125	8	16,125
15	Correnti Pompeo di Giuseppe	7,950	8	15,950
16	De Falco Riccardo fu Giac.	7,725	7,100	14,825
17	De Santis Giuseppe fu Crist.	7,625	7,800	15,425
18	Farenga Guido di Peppino .	7,125	7	14,125
19	Franzotti Guido di Giuseppe	7,500	7	14,500
20	Ghiselli Leo di Silvio . . .	7	6	13
21	Ghisleri Enrico fu Luigi . .	8,950	7	15,950
22	Gravano Angelo fu Antonio	8,100	8,400	16,500
23	Graziano Giuseppe di Tomm.	8	8,800	16,800
24	Iannicelli Luigi di Michele	8,700	8,250	16,950
25	Incicchitti Luigi Armando di Antonio	7	7,600	14,600
26	Keller Ferruccio di Eugenio	7,450	6,800	14,250
27	Londero Provino fu Giovanni	8,725	6,300	15,025
28	Longo Antonio fu Baldassare	7,275	7,200	14,475
29	Luongo Francesco fu Crescenzo	7,525	7	14,525
30	Manzini Giuseppe	8,225	7,200	15,425
31	Melis Renato di Giovanni .	8,475	8	16,475
32	Menghetti Aldo di Giuseppe .	8,250	7	15,250
33	Monaco Michele di Gaetano .	8,400	7	15,400
34	Mortellaro Giuseppe di Giovanni	7,550	7,300	14,850
35	Nappo Giovanni fu Vincenzo	8,175	7,500	15,675
36	Parise Marco fu Carlo . . .	8,625	8	16,625
37	Pavarelli Irio di Marianna Pia	8	8,500	16,500
38	Pempinello Pasquale di Raffaele	7,850	8,500	16,350
39	Poletti Giuseppe fu Damiano	7,625	7	14,625
40	Scaini Antonio di Eugenio .	8,650	8	16,650
41	Tanino Pietro di Pietro . .	8,125	8,500	16,625
42	Tatangelo Rocco fu Carlo .	8,050	6	14,050
43	Tia Mario fu Gennaro . .	7,500	8	15,500
44	Tozzi Giuseppe fu Giuseppe.	7	6	13
45	Vecces Luigi di Domenico .	7	7,200	14,200
46	Villone Vittorio di Dino . .	7,250	6	13,250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4678)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 43542 del 31 dicembre 1940-XIX, con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX;
Visto il proprio decreto n. 43542 del 20 giugno 1942-XX;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso specificato in premessa:

1. Merlo Sofia . . . . punti 65,374 su 100
2. Invernizzi Angela . . . . . » 56,875 »
3. Colombo Rachele . . . . . » 56,156 »
4. Bassi Leonilda . . . . . . » 55,372 »
5. Colombo Fausta . . . . . . » 54,747 »
6. Marzorati Maria . . . . . . » 54,403 »
7. Mantegazza Efremina . . . . » 53,527 »
8. Gazzo Rosa . . . . » 52,748 »
9. Bonomi Regina . . . . . . » 51,871 »
10. Corbani Giovanna . . . . . » 51,560 »
11. Tognini Letizia . . . . . . » 51,312 »
12. Nessi Celestina . . . . . . » 50,528 »
13. Garuti Jole . . . . » 50,215 »
14. Pensa Annetta . . . . » 50,155 »
15. Cairoli Cornelia . . . . . . » 49,872 »
16. Tabarini Giulia . . . . . . » 49,341 »
17. Cazzaniga Dora Maria . . . » 48,747 »
18. Dieci Ada . . . . » 48,465 »
19. Pettigliani Filomena . . . . » 48,434 »
20. Mazzoni Jole . . . . » 48,433 »
21. Cantaluppi Antonietta . . . » 47,561 »
22. Preti Emilia . . . . » 47,247 »
23. Villa Maria . . . . » 47,216 »
24. Tacchi Maria . . . . » 47,031 »
25. Malugani Paola . . . . . . » 46,622 »
26. Secchi Maria . . . . » 46,155 »
27. Uglietti Maria . . . . . . » 43,531 »
28. Barezzi Iris . . . . » 42,465 »
29. Pieri Etra Luisa . . . . . » 41,684 »
30. Brambilla Modesta . . . . » 37,848 »

Como, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: PARENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale viene approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940-XIX, bandito con decreto n. 43542 del 31 dicembre 1940-XIX;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Per i seguenti posti messi a concorso sono dichiarate vincitrici le ostetriche a fianco di ciascun posto indicate:

1) Albate: Colombo Rachele;
2) Albese con Cassano-Montorfano-Lipone (consorzio): Invernizzi Angela;
3) Blevio: Colombo Fausta;
4) Brivio-Airuno-Valgreghentino (consorzio): Marzorati Maria;
5) Lomazzo: Merlo Sofia;
6) Moltrasio: Bassi Leonilde;
7) Vertemate con Minoprio: Mantegazza Efremina.

Como, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: PARENTI

(4613)

REGIA PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i propri decreti n. 14090 San. del 21 settembre 1942 con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Imperia al 30 novembre 1940;
Ritenuto che a seguito della rinuncia dell'ostetrica Malafarina Maria prima classificata, con assegnazione alla condotta di Imperia L., si rende necessario provvedere alla nomina della 4ª classificata Garibaldi Fantina;
Considerato che la 2ª e 3ª classificata, Scotti Maria e di Bari Maria hanno ottenuto rispettivamente la prima e la seconda sede richiesta, mentre la sede di Imperia Levante che si rende vacante è stata richiesta in ordine di preferenza dalla 4ª classificata;
Visto l'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Garibaldi Fantina è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa, ed assegnata come titolare della condotta di Imperia Levante.
Il commissario prefettizio di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 5 dicembre 1942-XXI

Il Prefetto

(4662)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.